



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1129

Seduta del 16/10/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA L.R. 33/2009 ART. 21 CONCERNENTE L'UTILIZZO ESCLUSIVO DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE REGIONALE DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE PER CONTO DEL SSN. INTEGRAZIONE ELENCO DELLE PRESTAZIONI NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI PRENOTAZIONE E NOTIFICA DI CUI ALLA DGR N. XI/6297 DEL 26/04/2022

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavese

I Dirigenti Marco Cozzoli Giuseppina Maria Rita Valenti

L'atto si compone di 60 pagine

di cui 53 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come modificata, tra l’altro, dall’art. 34 l.r. 6 giugno 2019, n. 9 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019”, con particolare riferimento all’art. 21 che alla lettera c) del comma 3, prevede quanto segue:

“al fine di garantire una gestione razionale e trasparente degli accessi alle prestazioni sanitarie la Regione promuove l’uso diffuso del sistema di prenotazione regionale. Le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale devono utilizzare quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni il sistema di prenotazione regionale, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema. I costi di adesione e i costi per la prenotazione delle prestazioni da parte dei cittadini sono a carico del fondo sanitario regionale. Le previsioni di cui alla presente lettera sono oggetto di integrazione del contratto tra strutture erogatrici e ATS che è definito con deliberazione della Giunta regionale. Gli effetti delle presenti disposizioni decorrono dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‘Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019’ per quanto compatibili col quadro contrattuale vigente ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici e sono progressivamente portate a regime a far data dalla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione regionale a seguito di affidamento da parte della Regione.”;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta regionale:

- la DGR n. XI/3471 del 5 agosto 2020 ad oggetto “Determinazioni in ordine all’attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN e l’integrazione dei sistemi informativi dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) aderenti alla presa in carico dei pazienti cronici con la piattaforma regionale a supporto del modello.”;
- la DGR n. XI/4200 del 18 gennaio 2021 ad oggetto “DGR n. XI/3471 del 5 agosto 2020 – Ulteriori determinazioni in ordine all’attuazione della L.R. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN”;
- la DGR n. XI/5156 del 2 agosto 2021 ad oggetto “DD.GR n. XI/3471 del 5/8/20 e n. XI/4200 del 18/01/21 - Ulteriori determinazioni in ordine



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN" che ha tra le altre cose demandato ad un successivo provvedimento - per trasparenza a garanzia della certezza delle relative regole di esposizione, monitoraggio e remunerazione - la definizione di indicazioni puntuali in ordine alle prestazioni che dovranno necessariamente essere prenotate tramite il nuovo sistema di prenotazione regionale pena la mancata remunerazione delle stesse se prenotate al di fuori del medesimo, e le prestazioni che potranno non essere prenotabili ma solo esposte sul sistema regionale, quali quelle legate alla continuità di cura dei pazienti, alla specificità della patologia o alla peculiarità di alcune strutture iperspecialistiche, per le quali quindi non opererà il citato regime sanzionatorio della l.r. n. 33/09;

RICHIAMATA in particolare la DGR n. XI/6297 del 26 aprile 2022 ad oggetto *"DD.G.R. nn. XI/3471 del 5/8/20, XI/4200 del 18/01/21 e 5156 del 2/8/21 - Ulteriori determinazioni in ordine all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN. Regole di esposizione, monitoraggio e remunerazione delle prestazioni oggetto di prenotazione obbligatoria sulla rete regionale di prenotazione"* che, tra le altre cose, ha:

1. stabilito che tutte le prestazioni dovranno essere obbligatoriamente prenotabili attraverso la Rete Regionale di Prenotazione esponendo, per singola prestazione, la totalità delle agende SSN con gli appuntamenti disponibili presso ciascun Ente e prevedendo, eventualmente, una disponibilità specifica per far fronte ai percorsi di diagnosi e cura a livello aziendale;
2. precisato che le agende pubblicate dovranno essere prenotabili da tutti i punti di accesso della Rete Regionale di Prenotazione;
3. stabilito che gli Enti, in caso di particolari e motivate esigenze organizzative, potranno richiedere specifica autorizzazione della Regione di non esporre alla Rete regionale di Prenotazione alcune prestazioni tra quelle oggetto dell'obbligo di esposizione;
4. approvato l'allegato n. 1 *"Prestazioni non obbligatorie"*, recante le prestazioni che, data la peculiarità delle stesse legate alla continuità di cura dei pazienti e alla specificità della patologia, sono escluse dall'obbligo di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- prenotazione attraverso la Rete Regionale di Prenotazione;
5. stabilito che con decorrenza dalla messa in esercizio del nuovo sistema di prenotazione regionale, Regione applicherà il regime sanzionatorio previsto dal richiamato art. 21 l.r. n. 33/09 alle prestazioni prenotate al di fuori della Rete Regionale di Prenotazione che non rientrino nell'allegato 1 sopra citato e nella disponibilità specifica sopra prevista e non siano state oggetto di specifica autorizzazione regionale di esenzione dall'obbligo di esposizione;

PRESO ATTO delle note pervenute dai vari Enti, sia pubblici che privati, contenenti la richiesta di non esposizione alla Rete regionale di Prenotazione di ulteriori prestazioni oltre a quelle indicate nell'allegato 1 della citata DGR n. XI/6297/22;

DATO ATTO che gli uffici della Direzione Generale Welfare hanno proceduto all'analisi delle richieste pervenute, definendo un elenco di prestazioni che, sia per la ricorrenza nelle diverse comunicazioni, sia per la riconducibilità a particolari tipologie di prestazioni, quali a titolo esemplificativo: la gestione extra LEA (es. branca di odontoiatria), prestazioni a corredo di altre prestazioni (es. bendaggio effettuato in sede di visita), prestazioni che necessitano di un percorso di cura prima di essere prenotate (es. TAC encefalo), si ritiene che siano idonee a non essere assoggettate all'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato "*Prestazioni non obbligatorie*", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna e sostituisce integralmente l'allegato n. 1 della richiamata DGR n. XI/6297/22 e contiene tutte le prestazioni escluse dall'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione;

PRECISATO che le prestazioni erogate in modalità di accesso diretto sono escluse dall'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione;

STABILITO altresì che tutte le rimanenti disposizioni della richiamata DGR n. XI/6297/22 restano in vigore, ad eccezione della possibilità per gli enti di presentare alla Regione istanze di non esposizione alla Rete regionale di Prenotazione, essendo già state raccolte tutte le istanze degli stessi;

RIBADITO quindi che, come già disposto dalla DGR n. XI/6297/22:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- gli Enti Erogatori dovranno comunque comunicare (obbligo di notifica prestazioni ad eccezione delle prestazioni dell'allegato "*Prestazioni non obbligatorie*") alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP al fine di permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del "*no show*";
- per gli Enti appartenenti al gruppo C (integrati tramite il Centro Servizi Territoriale) la notifica delle prenotazioni interne – dovrà essere effettuata giornalmente e potrà avvenire tramite le funzionalità già presenti nel CST (upload file) o tramite il servizio di notifica delle prenotazioni light le cui specifiche di integrazione sono pubblicate;

RIBADITO che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera c) della l.r. n. 33/09 sopra richiamata, è previsto che "*gli effetti della disposizione citata saranno progressivamente portate a regime a far data dalla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione regionale*";

RITENUTO pertanto di stabilire che a far data dal 1 novembre 2023, Regione applicherà il regime sanzionatorio previsto dal richiamato art. 21 l.r. n. 33/09 alle prestazioni prenotate al di fuori della Rete Regionale di Prenotazione che non rientrino nell'allegato "*Prestazioni non obbligatorie*", del presente provvedimento;

STABILITO altresì che, a tal fine, la Direzione Generale Welfare trasmetterà agli Enti la situazione delle prestazioni ricadenti nell'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione, tenuto conto delle "*Prestazioni non obbligatorie*" di cui all'allegato del presente provvedimento, avviando apposito monitoraggio;

STABILITO infine che le azioni di cui al presente provvedimento rappresentano obiettivo prioritario dei Direttori Generali che sarà pertanto suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 6 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n. XI/4159 del 30 dicembre 2020;

DATO ATTO da ultimo che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

RICHIAMATI la l.r. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato "*Prestazioni non obbligatorie*", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna e sostituisce integralmente l'allegato n. 1 della richiamata DGR n. XI/6297/22 e contiene tutte le prestazioni escluse dall'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione;
2. di precisare che le prestazioni erogate in modalità di accesso diretto sono escluse dall'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione;
3. di stabilire altresì che tutte le rimanenti disposizioni della richiamata DGR n. XI/6297/22 restano in vigore, ad eccezione della possibilità per gli enti di presentare alla Regione istanze di non esposizione alla Rete regionale di Prenotazione, essendo già state raccolte tutte le istanze degli stessi;
4. di ribadire quindi che, come già disposto dalla DGR n. XI/6297/22:
 - gli Enti Erogatori dovranno comunque comunicare (obbligo di notifica prestazioni ad eccezione delle prestazioni dell'allegato "*Prestazioni non obbligatorie*") alla Rete Regionale di Prenotazione tutti gli appuntamenti fissati direttamente sui propri CUP al fine di permettere l'annullamento automatico delle prenotazioni doppie (prescrizione prenotata su più ospedali), per liberare disponibilità nelle agende, ridurre le liste di attesa e limitare il fenomeno del "no show";
 - per gli Enti appartenenti al gruppo C (integrati tramite il Centro Servizi Territoriale) la notifica delle prenotazioni interne – dovrà essere effettuata giornalmente e potrà avvenire tramite le funzionalità già presenti nel CST (upload file) o tramite il servizio di notifica delle prenotazioni light le cui specifiche di integrazione sono pubblicate;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. di ribadire altresì che, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera c) della l.r. n. 33/09 richiamata in premessa, è previsto che *“gli effetti della disposizione citata saranno progressivamente portate a regime a far data dalla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione regionale”*;
6. di stabilire pertanto che a far data dal 1 novembre 2023, Regione applicherà il regime sanzionatorio previsto dal richiamato art. 21 l.r. n. 33/09 alle prestazioni prenotate al di fuori della Rete Regionale di Prenotazione che non rientrino nell'allegato *“Prestazioni non obbligatorie”*, del presente provvedimento;
7. di stabilire altresì che, a tal fine, la Direzione Generale Welfare trasmetterà agli Enti la situazione delle prestazioni ricadenti nell'obbligo di prenotazione e di notifica dell'appuntamento alla Rete regionale di prenotazione, tenuto conto delle *“Prestazioni non obbligatorie”* di cui all'allegato del presente provvedimento, avviando apposito monitoraggio;
8. di stabilire infine che le azioni di cui al presente provvedimento rappresentano obiettivo prioritario dei Direttori Generali che sarà pertanto suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 6 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n. XI/4159 del 30 dicembre 2020;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato *“Prestazioni non obbligatorie”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge